

**Dallo Statuto della "CASSA AGRARIA SOCIALE
COOPERATIVA", stilato con atto del 6 gennaio 1911.**

**(L'approdo delle lotte contadine e "la condanna a morte"
per Lorenzo Panepinto)**

Art 1.- E' costituita in S.Stefano Quisquina una Società in nome collettivo con la denominazione e ragione sociale di Cassa Agraria Sociale Cooperativa.

Art 2.- Essa si propone di migliorare le condizioni morali ed economiche dei suoi soci e a raggiungere tale scopo, si propone l'esercizio delle operazioni e funzioni seguenti:

1) Esercitare il credito agrario ai sensi delle leggi 23 gennaio 1887 N° 4276 (serie III) e 29 marzo 1906 N° 100 e dei regolamenti, compiendo le operazioni di cui agli articoli 32 e 33 del presente statuto.

2) Fare anticipazioni contro deposito di facile conservazione in magazzini comuni.

3) Assumere in affitto direttamente dai latifondisti, terre da coltivare per conto sociale, oppure da sublocare in lotti ai propri soci perché li coltivino nel loro interesse

4) Fare prestiti fruttiferi ai soci contraendo all'uopo prestiti passivi sia da soci, sia da terzi, solidariamente garantiti.

5) Acquistare per conto proprio o di terzi, per distribuirli ai soci e agli altri agricoltori in genere, sementi, concimi, sostanze anticrittogamiche, curative o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi occorrenti all'esercizio all'agricoltura per consumo delle famiglie coloniche; nonché vendere collettivamente prodotti agricoli.

(...)